CONFERIMENTO DI FONDI AL BANCO DI NAPOLI, AL BANCO DI SICILIA, AL BANCO DI SARDEGNA ED AL CREDITO INDUSTRIALE SARDO E COLLOCAMENTO DI OBBLIGAZIONI EMESSE DAGLI ISTITUTI DI CREDITO INDUSTRIALE

Art. 7

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 1 giugno 1979, non più in vigore dal 31 luglio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Conferimento di fondi al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia, al Banco di Sardegna ed al Credito industriale sardo e collocamento di obbligazioni emesse dagli istituti di credito industriale
Estremi	Decreto-legge 26 maggio 1979, n. 162
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/conferimento-di-fondi-al-banco-di-napoli-al-banco-di-sicilia-al-banco/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it